

**WEBINAR per Imprese del settore  
autotrasporto merci c/terzi  
Venerdì 15 gennaio 2021 - ore 17,30**



**A cura di ABRIANI Pier Luigi**



# *Confartigianato* **Trasporti**

**AUTOTRASPORTO**

novità introdotte dal

**PACCHETTO MOBILITA'**

## **Regolamento (UE) 2020/1054**

*(tempi di guida e riposo dei conducenti e tachigrafo digitale - in vigore dal 20/08/2020)*

## **Regolamento (UE) 2020/1055**

*(accesso al mercato sul trasporto merci e persone su strada - in vigore dal 21/02/2022)*

## **Regolamento (UE) 2020/1056**

*(digitalizzazione dell'autotrasporto e dematerializzazione delle informazioni - in vigore dal 21/08/2024)*

## **Direttiva (UE) 2020/1057**

*(distacco dei conducenti - in vigore dal 02/02/2022)*

# **REGOLAMENTO (UE) 2020/1054**

- ❑ Modifiche al Regolamento CE n. 561/2006** per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali



# Modifica all'articolo 2 - Reg. CE 561/2006 (a bis)

*in vigore dal 01.07.2026*



- **Obbligo** dell'installazione e l'uso del **tachigrafo** per il trasporto di **merci internazionale** o di **cabotaggio** per i **veicoli di massa autorizzata superiore a 2,5 tonnellate**, tranne il caso in cui il trasporto sia in conto proprio e l'autista non sia un conducente professionale

# Modifica all'articolo 3 - Reg. CE 561/2006 (a bis)

*in vigore dal 20.08.2020*

## ESENZIONI:

- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile **non superiore a 7,5 tonnellate** impiegati per:
  - **il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente** per l'esercizio della sua professione, o
  - per la **consegna di merci prodotte artigianalmente**, solamente **entro un raggio di 100 km** dal luogo in cui si trova l'impresa e **a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi.**



# Modifica all'articolo 3 - Reg. CE 561/2006 (h bis)

*in vigore dal 20.08.2020*

## ESENZIONI:

- veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci,  
ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo



# Modifica all'articolo 4 - Reg. CE 561/2006 (capoverso r)

*in vigore dal 20.08.2020*

## DEFINIZIONI:

### "trasporto non commerciale":

qualsiasi trasporto su strada che **non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio**, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale.





**Modifica all'articolo 7, comma 2, - Reg. CE 561/2006**  
*in vigore dal 20.08.2020*

**45 m.  
pausa!!!**



- possibilità per il conducente in multipresenza di effettuare un'interruzione di 45 minuti a bordo del veicolo in movimento, purché non sia costretto ad assistere l'altro conducente che guida il veicolo

## Modifica all'articolo 8 - Reg. CE 561/2006

(comma 6)


*in vigore dal 20.08.2020*

- Nel corso di due settimane (solari) consecutive i conducenti effettuano almeno:
- a) due periodi di riposo settimanale regolari) (45 + 45); oppure
  - b) un periodo di riposo settimanale regolare (45+24) e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore.
- Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore (144 ore) dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. (riferito alla settimana lavorativa)



# Modifica all'articolo 8 - Reg. CE 561/2006 (comma 6)

*in vigore dal 20.08.2020*



- possibilità, per i soli conducenti che effettuano **trasporto merci internazionale**, di effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi in un altro Stato **(24 + 24)**, con obbligo, nel corso di 4 settimane consecutive, di effettuare almeno **4 riposi settimanali, di cui 2 regolari (45 + 45) con adeguata compensazione**



1	Venerdì	1-364
2	Sabato	2-365
3	Domenica	3-362
4	Lunedì	1a settimana 4-361
5	Martedì	5-360
6	Mercoledì	6-359
7	Giovedì	7-358
8	Venerdì	8-357
9	Sabato	9-356
10	Domenica	10-355
11	Lunedì	2a settimana 11-354
12	Martedì	12-353
13	Mercoledì	13-352
14	Giovedì	14-351
15	Venerdì	15-350
16	Sabato	16-349
17	Domenica	17-348
18	Lunedì	3a settimana 18-347
19	Martedì	19-346
20	Mercoledì	20-345
21	Giovedì	21-344
22	Venerdì	22-343
23	Sabato	23-342
24	Domenica	24-341
25	Lunedì	4a settimana 25-340
26	Martedì	26-339
27	Mercoledì	27-338
28	Giovedì	28-337
29	Venerdì	29-336
30	Sabato	30-335
31	Domenica	31-334

45

PRIMA SETTIMANA

45

SECONDA SETTIMANA

estero 24

TERZA SETTIMANA

estero 36

QUARTA SETTIMANA


1	Lunedì	32-333
2	Martedì	33-332
3	Mercoledì	34-331
4	Giovedì	35-330
5	Venerdì	36-329
6	Sabato	37-328
7	Domenica	38-327
8	Lunedì	6a settimana 39-326
9	Martedì	40-325
10	Mercoledì	41-324
11	Giovedì	42-323
12	Venerdì	43-322
13	Sabato	44-321
14	Domenica	45-320
15	Lunedì	7a settimana 46-319
16	Martedì	47-318
17	Mercoledì	48-317
18	Giovedì	49-316
19	Venerdì	50-315
20	Sabato	51-314
21	Domenica	52-313
22	Lunedì	8a settimana 53-312
23	Martedì	54-311
24	Mercoledì	55-310
25	Giovedì	56-309
26	Venerdì	57-308
27	Sabato	58-307
28	Domenica	59-306
29	Lunedì	60-305
30	Martedì	61-304
31	Mercoledì	62-303

rientro 30 + 45

RECUPERO



**Modifica all'articolo 8 - Reg. CE 561/2006**  
(comma 8)  
*in vigore dal 20.08.2020*




**divieto assoluto** di effettuare i **periodi di riposo settimanale regolari (45 ore)** e i **periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione** di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti sul veicolo, bensì in un **alloggio adeguato**, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. **Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.**

# Modifica all'articolo 8 - Reg. CE 561/2006 (comma 8 bis) *in vigore dal 20.08.2020*



- **obbligo** per le **imprese** di trasporto di **organizzare il lavoro** dei **conducenti** in modo da **farli rientrare**, per il riposo settimanale regolare o compensativo di almeno 45 ore, **in sede o alla residenza**, almeno **ogni 4 settimane** (che diventano 3, nel caso di trasporto internazionale con fruizione di riposi consecutivi ridotti)
- **per dimostrare che l'impresa** di trasporto ottempera agli obblighi in materia di organizzazione del ritorno regolare, essa **deve essere in grado** di utilizzare le **registrazioni del tachigrafo**, il **registro di servizio del conducente** o altra documentazione. **Tali prove devono essere disponibili presso i locali dell'impresa di trasporto per essere presentate su richiesta delle autorità di controllo.**



+▷ 04:56 I  
     498 645 km  
 +▷ 11:04 I  
     498 802 km  
 +▷ 17:27 I  
     498 802 km  
 ○ 03h08 km  
 × 00h03 □ 00h00  
 H 14h16 ? 00h00  
 ○○ 00h00

Date	Name	Address & E-Mail	Comments	Date



## Articolo 8 bis - Reg. CE 561/2006 (comma 1) in vigore dal 20.8.2020

- **Creazione di aree di parcheggio allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati, ossia:**
  - ***prevenzione e rilevamento delle intrusioni***
  - ***illuminazione e visibilità;***
  - ***punto di contatto e procedure in casi di emergenza;***
  - ***servizi igienici che tengono conto delle specificità di genere;***
  - ***possibilità di acquisto di cibo e bevande;***
  - ***connessioni che permettono la comunicazione;***
  - ***alimentazione elettrica.***
- **Loro pubblicazione su un sito web**






**Modifica all'articolo 9 – Reg. CE n. 561/2006  
(comma 1)  
in vigore dal 20.8.2020**



**INTERMODALITA'**



- possibilità di effettuare l'attraversamento in treno o traghetto, oltre che nel
  - **RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE (11 ore o 3 + 9)**, anche il

- **RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO (24 ore)**

- **RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE (45 ore)**

*purché, in questo caso, la durata dell'attraversamento sia di almeno 8 ore e che il conducente abbia a disposizione una cabina letto.*

# Modifiche all'articolo 12 - Reg. CE 561/2006

in vigore dal 20.8.2020



circostanze eccezionali (situazioni improvvise e inevitabili), non invocabili in maniera sistematica per eludere il rispetto del presente regolamento.

## PROLUNGAMENTO:

- Guida giornaliera
- Settimanale
- Impegno

**ORE 1**

**RIPOSO SETTIMANALE**

## PROLUNGAMENTO:

- Guida giornaliera
- Settimanale

**ORE 2**

**RIPOSO SETTIMANALE  
REGOLARE (45 h)**

*Nel secondo caso, prima di ripartire, occorre osservare una pausa di almeno 30 minuti*



# **REGOLAMENTO (UE) 2020/1054**

- ❑ Modifiche al  
Regolamento (UE) n. 165/2014  
per quanto riguarda il  
posizionamento per mezzo  
dei tachigrafi**

# Modifiche all'articolo 3, paragrafo 4 - Reg. UE 165/2014

*in vigore **3 anni** dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni tecniche sulla geolocalizzazione*


I veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione

**SONO DOTATI**

**DEL**

**TACHIGRAFO**

**INTELLIGENTE**





# Modifiche all'articolo 3, paragrafo 4 bis - Reg. UE 165/2014


in vigore **4 anni** dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni tecniche sulla geolocalizzazione

I veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione, al momento dotati di tachigrafo intelligente, non implementato con le nuove segnalazioni di posizionamento,

**SONO DOTATI DEL**

**TACHIGRAFO**

**INTELLIGENTE**



- UE
- EFTA
- AETER

## **Articolo 7, protezione dei dati personali Reg. UE 165/2014**


Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è eseguito unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e ai regolamenti (CE) n. 561/2006, (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009, (CE) n. 1073/2009, alle direttive 2002/15/CE, 92/6/CEE e 92/106/CEE, nonché, per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057.

**I dati personali sono protetti per quanto riguarda:**

- a) l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 8;**
- b) l'utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all'articolo 9, l'utilizzo del tachigrafo con un'interfaccia di cui all'articolo 10, lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 31, ed in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi; e**
- c) la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 33.**



# Registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero





# • REGISTRAZIONI:

- il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
- ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro (*Per i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11*);
- ogni volta che il veicolo effettua operazioni di carico o di scarico;
- il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida; e
- il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero

```
06:04 I
lon + 10°36.0'
lat + 43°01.7'
06:04
1 168 km

14:20 I
lon + 10°03.1'
lat + 44°53.7'
14:20
1 672 km

08:25
lon + 11°13.3'
lat + 43°56.1'
08:25
1 330 km

12:10
lon + 11°27.1'
lat + 44°28.7'
12:10
1 546 km
```






Per facilitare la verifica della conformità da parte delle autorità di controllo, il tachigrafo intelligente registra inoltre se il veicolo è stato utilizzato per il **trasporto di merci o di passeggeri**



# Modifiche all'articolo 9, paragrafo 2 e 3 - Reg. UE 165/2014

## FUNZIONE - DSRC

(Dedicated Short Range Communications – comunicazioni dedicate a corto raggio)



***Tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all'articolo 11, secondo comma, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo delle apparecchiature per la diagnosi precoce remota necessarie per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle rispettive prescrizioni e strategie specifiche in materia di esecuzione.***

## CEN-DSRC Antenna Location



***Posizione dell'antenna  
del dispositivo di  
comunicazione remota***













**L'organo di controllo può utilizzare la propria ricevente sia in posizione fissa sul lato della strada, sia in modo dinamico sull'auto di servizio**



I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati dei veicoli muniti di un

**tachigrafo potenzialmente**  
**manomesso o usato**  
**impropriamente**

Tali dati si riferiscono alle seguenti anomalie o dati registrati dal tachigrafo:

	il più recente tentativo di violazione della sicurezza
	la più lunga interruzione dell'alimentazione di energia
	guasto del sensore
	errore dei dati di movimento
	dati contrastanti sul movimento del veicolo
	guida in assenza di una carta valida
	inserimento della carta durante la guida
	dati relativi alla regolazione dell'ora
	dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature più recenti
	numero d'immatricolazione del veicolo
	velocità registrata dal tachigrafo
	superamento del periodo di guida massimo

## **Modifiche all'articolo 22, paragrafo 5 - Reg. UE 165/2014** *in vigore dal 20.8.2020*





**Il funzionario di controllo riporta in una giustificazione scritta almeno le informazioni seguenti:**

- **numero di identificazione del veicolo;**
- **nome del funzionario;**
- **autorità di controllo e Stato membro;**
- **numero della carta di controllo;**
- **numero del sigillo rimosso;**
- **data e ora della rimozione del sigillo;**
- **numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo.**

- possibilità, per gli organi di controllo, di redigere una giustificazione scritta nel caso in cui, ai fini del controllo, rimuovano uno o più sigilli; qualora provvisti di attrezzatura, i funzionari di controllo possono anche apporre un nuovo sigillo

# Modifiche all'articolo 34, paragrafo 5 - Reg. UE 165/2014

*in vigore dal 20.8.2020*




Obbligo per i conducenti di registrare:


- sotto il simbolo (LETTO) le **interruzioni di guida**, i **periodi di riposo**, le **ferie annuali** o i **congedi per malattia**;
- sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" : in aggiunta al simbolo (letto): il **periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario**, come richiesto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 561/2006.



- obbligo di apporre, sui fogli di registrazione del tachigrafo analogico, anche la sigla dello Stato di inizio e fine attività nonché l'attraversamento di una frontiera



La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.





# Articolo 34, paragrafo 7, Reg. 165/2014

*dal 02.02.2022*



- sui tachigrafi digitali dovrà essere registrato l'attraversamento di una frontiera
- **non è necessario che i conducenti inseriscano tale informazione se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione in conformità dell'articolo 8.**

# Articolo 36, paragrafo 1, Reg. UE 165/2014

*dal 31.12.2024*



- i conducenti dovranno avere al seguito la documentazione dell'attività del giorno in corso e dei 56 precedenti





MINISTERO  
DELL'INTERNO



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

**Dipartimento Pubblica Sicurezza**

\*\*\*



**Servizio Polizia Stradale**

Registrato il 03/07/2020

Prot.300/A/4683/20/111/20/3



278080

OGGETTO: Corretto uso del tachigrafo digitale nel settore dei trasporti su strada.



## OBBLIGO DI RIMUOVERE LA CARTA TACHIGRAFICA ALLA TERMINE DEL PERIODO DI LAVORO GIORNALIERO

*(Parere fornito da Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti dell'UE su quesito formulato da associazione di categoria dell'autotrasporto)*

**Non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di lavoro giornaliero, per cui il conducente DEVE:**

- **assicurarsi** che la sua carta sia protetta e utilizzata solo da lui stesso;
- **assicurarsi** che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l'unico che ha accesso al veicolo e al tachigrafo.
- **estrarre** la propria carta dall'apparecchio solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, quindi, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo.

In tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un **riposo**, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, **ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale**

# COMMUTAZIONE DEL DISPOSITIVO PER REGISTRARE I PERIODI DI GUIDA DIVERSI DA QUELLI DI GUIDA (art. 34, paragrafo 5, Reg. (UE) 165/2014)

*Mancata commutazione nel simbolo “ALTRE MANSIONI”  
Presunzione di non effettuazione altre attività*



Attività	Inizio	Durata
Guida	04/09/2019 04:57:00	0:01
Guida	04/09/2019 04:58:00	0:33
Guida	04/09/2019 05:31:00	0:19
Guida	04/09/2019 05:50:00	0:07
Guida	04/09/2019 05:57:00	0:08
Lavoro	04/09/2019 06:05:00	0:05
Lavoro	04/09/2019 06:10:00	0:02
Guida	04/09/2019 06:12:00	0:20
Guida	04/09/2019 06:32:00	0:10
Guida	04/09/2019 06:42:00	0:13
Guida	04/09/2019 06:55:00	0:04
Guida	04/09/2019 06:59:00	0:11
Guida	04/09/2019 07:10:00	0:10
Guida	04/09/2019 07:20:00	0:06
Guida	04/09/2019 07:26:00	0:22
Guida	04/09/2019 07:48:00	0:25
Lavoro	04/09/2019 08:13:00	0:03
Guida	04/09/2019 08:16:00	0:33
Guida	04/09/2019 08:49:00	0:06
Guida	04/09/2019 08:55:00	0:06
Guida	04/09/2019 09:01:00	0:21
Guida	04/09/2019 09:22:00	0:01
?	04/09/2019 09:23:00	0:09
?	04/09/2019 09:32:00	16:23
Guida	05/09/2019 01:55:00	0:01






- Pause di meno di 15 minuti non vanno a costituire una interruzione qualificante e possono determinare una condotta illecita del conducente.
- Non sono da considerare come guida né da conteggiare come altre mansioni o disponibilità.
- **Le «micro interruzioni»**, cioè periodi di interruzione inferiori a 15 minuti, registrati dal conducente come RIPOSO (con il pittogramma lettino), qualora questi abbia impiegato liberamente questo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali, **non sono sanzionabili, poiché non è possibile presumere**, che l'autista, in tali periodi abbia effettuato altre mansioni o disponibilità, di conseguenza, **queste «micro interruzioni» non rientrano nel computo dell'orario di lavoro** di cui all'art. 3 della Direttiva 2012/15/CE.

# **REGOLAMENTO (UE) 2020/1055**

- ❑ Modifica ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada**

# CABOTAGGIO

Regolamento CE n. 1072/2009





**Art. 8 reg. 2020/1055 - comma 2 bis Reg. 1072/2009.**

- **DIVIETO** di cabotaggio con lo stesso veicolo nell'arco di **4 giorni** dal termine del trasporto di cabotaggio nello stesso stato

**Art. 8 reg. 2020/1055, comma 3.**

➤ **PROVE DOCUMENTALI**

I trasporti di cabotaggio sono considerati validi solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.

**4 bis.** Le prove sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al paragrafo 3."